

D.L. 24.1.2012, n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Art. 62. Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

Le disposizioni di cui all'art. 62 hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto (la legge, n. 27, è stata pubblicata il 24 marzo 2012; le disposizioni sono dunque applicabili dal 24 ottobre 2012). Le modalità applicative sono quelle previste da un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che avrebbe dovuto essere emanato entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto.

L'art. 1 della bozza di decreto prevede che lo stesso si applichi ai contratti di cui al comma 1 del predetto articolo 62 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana.

L'art. 2 della bozza definisce:

- a) prodotti agricoli: i prodotti dell'allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (1);
- b) prodotti alimentari: i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 (2);

Sempre l'art. 1 della bozza prevede delle esclusioni. In particolare, non sono considerate cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari:

- a. i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse;
- b. i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;
- c. i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

Inoltre, non rientrano nel campo di applicazione delle norme di cui all'art. 62 le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.

Art. 62, comma 1

1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità:

- la durata,
- le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto,
- il prezzo,
- le modalità di consegna e di pagamento.

I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca correttezza delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.

La bozza di decreto stabilisce, all'art. 3, che i contratti di cui all'articolo 62 devono essere redatti in forma scritta e indicare, a pena di nullità i seguenti elementi essenziali (che ovviamente corrispondono a quelli richiesti dalla legge): la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

Per “forma scritta” la bozza intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli o alimentari.

Sempre in virtù di quanto previsto dalla bozza di decreto, gli elementi essenziali, in forma scritta, previsti dall’art. 62, comma 1, possono essere contenuti

- a) nei contratti o accordi come definiti dall’art. 2 della stessa bozza, e cioè:
 - contratto quadro, accordo quadro o contratto di base: accordi, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. Con riferimento ai prezzi, il contratto quadro potrà individuare le modalità di determinazione del prezzo applicabile al momento dell’emissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto dovranno essere indicati in allegato i nominativi degli associati che ne fanno parte che hanno conferito il mandato. E’ fatta salva la definizione di contratto quadro di cui al decreto legislativo del 27 maggio 2005 n. 102, art. 1, lettera f);
 - accordi interprofessionali: accordi conclusi tra gli organismi di cui all’articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni.
- b) Nei conseguenti documenti di seguito elencati, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:
 - a) contratti di cessione dei prodotti;
 - b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
 - c) ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti;

Gli elementi essenziali, in forma scritta, possono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti.

I documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall’articolo 62, comma 1, tranne che nelle fattispecie descritte dalle lett. a), b) e c), di cui sopra, assolvono gli obblighi e devono riportare la seguente dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”.

Gli scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati nell’ambito della Borsa Merci Telematica Italiana, riconosciuta ai sensi del D.M. 174/06 e s.m.i., o nell’ambito di altre Borse merci riconosciute dalla legge, assolvono gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quando sono eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in esse vigenti e contengono gli elementi previsti dal citato comma 1.

Art. 62, comma 2

2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato:

- a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
- b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
- c) subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;
- d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
- e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

La bozza di decreto, all'art. 4, prevede in proposito che:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 2, lettera e), nell'ambito delle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, rientrano nella definizione di "condotta commerciale sleale", anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell'ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate in data 29 novembre 2011, di cui in allegato al decreto.

Le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 2, vietano qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che:

- a) prevedano a carico di una parte l'inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
- b) escludano l'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;
- c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli.

Configura, altresì, una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese.

L'illiceità di una pratica commerciale non può essere esclusa per il solo fatto che un contraente non possa provare che l'altra parte contraente abusi del proprio potere di mercato o negoziale al fine di ottenere un vantaggio economico non giustificato e ingiustificatamente gravoso, risultando una riscontrata diffusione della pratica uno degli elementi di prova della sussistenza della fattispecie

Art. 62, comma 3

3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

L'art. 5 della bozza di decreto, a tal proposito, stabilisce che:

I termini di pagamento di cui al terzo comma dell'articolo 62 decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 3, il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti.

Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento di cui all'art. 62 comma 3, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.

In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti ai fini della decorrenza dei termini di cui all'art.62, comma 3.

Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici è fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e s.m.i.

Con riferimento agli interessi di mora, l'art. 6 della bozza di decreto stabilisce che:

La disposizione di cui all'articolo 62, comma 3, secondo periodo, prevede il pagamento di "interessi" a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
- b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.

Qualora il fornitore non adempia agli obblighi contrattuali o di legge, è diritto dell'acquirente invocare la sospensione dei termini del pagamento.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni citate, gli interessi si calcolano utilizzando il tasso degli interessi legali di mora, oppure il tasso degli interessi concordato tra imprese, purché detto tasso non risulti iniquo per il creditore, ferme restando le maggiorazioni previste dalla legge.

Gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento indicato dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie vigenti in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

E' in ogni caso vietato trattenere l'intero importo di una fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazione.

Art. 62, comma 4

4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

- a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
- b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucri protettivi o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
- c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2; oppure: aW superiore a 0,91; oppure: pH uguale o superiore a 4,5;
- d) tutti i tipi di latte.

La bozza di regolamento aggiunge, nelle definizioni, che la durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore;

Sempre le definizioni offerte dalla bozza di decreto specificano che per tasso di riferimento e per saggio degli interessi si intendono il tasso di riferimento e il saggio degli interessi come definiti dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

Art. 62, commi 5, 6 e 7

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

Art. 62, comma 8

8. L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

La bozza di decreto stabilisce che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato disciplina la procedura istruttoria di cui al comma 8 dell'art.62 con proprio regolamento, al fine di garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione e le modalità di pubblicazione delle decisioni.

Art. 62, commi 9, 10 e 11

9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante Concorrenza e Mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attività produttive, nonché nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare.

10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attività produttive del 13 maggio 2003.

Entrata in vigore delle norme

L'art. 8 della bozza di decreto, infine, per l'entrata in vigore delle nuove norme, stabilisce:

1. che il decreto si applica a tutti i contratti stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012;
2. che i contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto, in relazione ai requisiti (essenziali) di cui al comma 1 dell'art.62, devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012. Per i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, essi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva;
3. che i commi 2 e 3 dell'art.62 si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.

(1)

Allegati - Allegato I
elenco previsto dall'articolo 38 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

| Numeri della nomenclatura di Bruxelles | Denominazione dei prodotti |
|--|---|
| Capitolo 1 | Animali vivi |
| Capitolo 2 | Carni e frattaglie commestibili |
| Capitolo 3 | Pesci, crostacei e molluschi |
| Capitolo 4 | Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale |
| Capitolo 5 | |
| 05.04 | Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci |
| 05.15 | Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana |
| Capitolo 6 | Piante vive e prodotti della floricoltura |
| Capitolo 7 | Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci |
| Capitolo 8 | Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni |
| Capitolo 9 | Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 0903) |
| Capitolo 10 | Cereali |
| Capitolo 11 | Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina |
| Capitolo 12 | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi |
| Capitolo 13 | |
| ex 13.03 | Pectina |
| Capitolo 15 | |
| 15.01 | Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso |
| 15.02 | Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo" |
| 15.03 | Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati |
| 15.04 | Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati |
| 15.07 | Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati |
| 15.12 | Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati |
| 15.13 | Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati |
| 15.17 | Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali |
| Capitolo 16 | Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi |
| Capitolo 17 | |
| 17.01 | Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido |
| 17.02 | Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati |
| 17.03 | Melassi, anche decolorati |
| 17.05 [*] | Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione |
| Capitolo 18 | |
| 18.01 | Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto |
| 18.02 | Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao |
| Capitolo 20 | Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante |
| Capitolo 22 | |
| 22.04 | Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole |
| 22.05 | Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle) |

| | |
|--------------|--|
| 22.07 | Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate |
| ex 22.08 [*] | Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande |
| ex 22.09 [*] | |
| 22.10 [*] | Aceti commestibili e loro succedanei commestibili |
| Capitolo 23 | Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali |
| Capitolo 24 | |
| 24.01 | Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco |
| Capitolo 45 | |
| 45.01 | Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato |
| Capitolo 54 | |
| 54.01 | Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) |
| Capitolo 57 | |
| 57.01 | Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) |

(2)

Si intende per "alimento" (o "prodotto alimentare", o "derrata alimentare") qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.

Non sono compresi:

- a) i mangimi;
- b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
- c) i vegetali prima della raccolta;
- d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE;
- e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio;
- f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio;
- g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
- h) residui e contaminanti.

(3) per contratto quadro, accordo quadro o contratto di base si intendono: accordi, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, che contengono pattuizioni contrattuali per le forniture successive i quali stabiliscono le regole e condizioni generali per la fornitura o per la successiva cessione, tra cui le condizioni di acquisto, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. E' fatta salva la definizione di contratto quadro di cui al decreto legislativo del 27 maggio 2005 n. 102, art. 1, lettera f).

RETE IMPRESE ITALIA

Camera dei Deputati

Commissioni riunite 6^a (Finanze) e 10^a (Attività produttive, commercio e turismo)

**A.C 5025. Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante**

“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”

Audizione del 12 marzo 2012

Art. 62

Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

L'introduzione di una specifica disciplina dei contratti della filiera agroalimentare che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, in chiave di prevenzione e contrasto di pratiche commerciali sleali, ripropone la problematica dei limiti dell'intervento pubblico nella regolamentazione delle specifiche relazioni contrattuali tra gli operatori economici privati.

Se è condivisibile il principio posto alla base delle relazioni commerciali riguardanti prodotti agricoli e agroalimentari - e sul punto si rende necessario allineare il testo dell'articolo che invece parla di "alimentare" con la rubrica - ovvero che devono essere informate a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, **non si condivide il tentativo di irrigidire la negoziazione tra le parti.**

Il testo in esame, infatti, riduce da 60 a 30 giorni il termine di pagamento per i prodotti deperibili, già stabilito dal decreto leg.vo 231/2002, e introduce un più generale termine di 60 giorni per tutti i prodotti agricoli e alimentari, senza prevedere strumenti di deroga.

Inoltre l'individuazione di termini di pagamento differenziati tra le materie prime agricole e i prodotti deperibili accentuano l'asimmetria nella filiera agroalimentare, in quanto le materie prime processate nella trasformazione hanno tempi di improduttività ed immobilizzazione.

Si ritiene quindi opportuno prevedere che i termini stabiliti dal contratto per il pagamento di tutti prodotti agricoli e alimentari non superino i 60 gg, anticipando i contenuti della nuova direttiva sui ritardi dei pagamenti (2011/7/UE), che lascia, comunque, alle parti la possibilità di concordare espressamente periodi di pagamento superiori, a condizione che ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Infine per quanto riguarda le sanzioni sarebbe opportuno attenuare il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione dei termini di pagamento, in quanto l'attuale misura appare sproporzionata rispetto alla gravità della violazione e tale da mettere addirittura in pericolo l'esistenza stessa dell'impresa sanzionata.

Ribadiamo infatti che, la regolamentazione ottimale resta, a nostro avviso, quella che vede il ruolo prioritario degli operatori privati, puntando a rafforzare e sviluppare i meccanismi dell'economia contrattuale (accordi, intese di filiera, ecc.) incentivando sistemi di garanzia delle parti contraenti, quali codici di autodisciplina, per coprire il rischio di eventuali comportamenti opportunistici.

L'articolo 62 prevede, inoltre, l'obbligatorietà della forma scritta per i contratti di cessione dei prodotti agricoli ed alimentari con indicazioni definite per legge.

Questo comporterebbe un forte appesantimento gestionale nella vita delle piccole e medie imprese. Si propone, in una ottica di semplificazione, di riconoscere la validità della fattura, contenente i dati previsti.

*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dip.to politiche competitive, della qualità agroalimentare
e della pesca
Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA
Gruppo di lavoro articolo 62
c.a. dr. Giovanni Di Genova*

Oggetto: Vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari ex art 62 legge 27/2012, DM applicativo, osservazioni della Fiesa Confesercenti

la Fiesa Confesercenti, coerentemente con le battaglie sostenute negli ultimi anni, sia sui termini di pagamento che sulle vendite sottocosto esprime condivisione di massima per la stesura del decreto interministeriale di attuazione dell'art. 62, della legge 27/2012, che disciplina le relazioni commerciali interne alla filiera agroalimentare in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

Tuttavia la Fiesa Confesercenti esprime preoccupazione per la forte pervasività della normativa che si spinge entro l'autonomia contrattuale delle parti provocando una forte complicazione burocratica della vita commerciale delle piccole e medie aziende, costrette a stipulare contratti scritti anche per piccole partite commerciali. In questo senso apprezziamo la definizione di forma scritta redatta dall'art. 3 punto 2 così come anche la specifica contenuta allo stesso art.3 punto 5.

Riteniamo l'intervento utile e necessario in presenza di grandi contratti di fornitura ma sproporzionato all'obiettivo nel caso di piccoli operatori commerciali e della ristorazione, appesantimento che potrebbe influire negativamente sulla gestione delle PMI di vicinato alimentare. In questo senso l'ipotesi avanzata, durante l'incontro di filiera al Mipaf, di escludere dall'applicazione i piccoli esercizi con un fatturato annuo inferiore ai 60 mila euro al netto di IVA, (in coerenza con il principio di esclusione a suo tempo stabilito per l'iscrizione in banca dati Agea) può essere un utile riferimento ed evitare a tanti piccoli operatori appesantimenti amministrativi e di essere equiparati alle grandi centrali d'acquisto.

Peraltro la nuova normativa che prevede tassativamente pagamenti a 30 o 60 giorni, a seconda dei prodotti, rischia di creare dei canali di pagamento differenziati come nel caso dei rimborsi dei buoni pasto che vengono rimborsati dalle aziende emittitrici anche a 90 giorni. La questione assume rilevanza per centinaia di migliaia di esercizi su piccola superficie. Segnaliamo che si corre il rischio così di trasformare il settore della distribuzione, soprattutto di vicinato, in finanziatori di attività di servizio oltre che del settore primario, nel caso di prodotti ulteriormente lavorati.